



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

*Handwritten notes:*  
\* Insegnanti di religione  
cattolica  
e \* (una) docente  
Coop. (lessi)  
TR NT O  
\* S. P.

**Servizio infanzia e istruzione del primo grado**  
**Ufficio Istruzione del primo ciclo**  
Via Gilli, 3 – 38121 Trento  
P +39 0461 497235  
F +39 0461 497216  
E [uis@provincia.tn.it](mailto:uis@provincia.tn.it)  
E [..serv.istruzione@pec.provincia.tn.it](mailto:..serv.istruzione@pec.provincia.tn.it)

Istituto comprensivo  
di Scuola Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado  
PREDAZZANO - PREDALBA - PANCHIÀ - TIVOLETTI  
- 3 MAG 2017  
Prot. N° 1707/6.1

Spettabili  
Istituti scolastici del primo ciclo  
provinciali e paritari

LL.SS.

Trento, 03 MAG. 2017

Prot. n. 243401/16-S167/UIS

Oggetto: Precisioni in merito alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica.

Sulla scorta dei chiarimenti richiesti da talune istituzioni scolastiche del nostro territorio, in merito alla valutazione degli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, si ritiene, pro-futuro, di formulare le seguenti precisazioni.

In base al quadro normativo vigente ed alla consolidata espressione giurisprudenziale si deve ritenere sussistente il diritto degli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica ad ottenere una valutazione relativa alla disciplina medesima. Merita di essere ricordato che, per i suddetti studenti avvalentisi, tale disciplina entra a far parte del cosiddetto curriculum obbligatorio, con i connessi obblighi di frequenza e di valutazione.

L'attività valutativa in capo a ciascuna istituzione scolastica e sue articolazioni, è regolata, anche per la disciplina oggetto della presente nota, con decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti). In tale contesto è previsto che le modalità, i contenuti ed i tempi di espressione della valutazione siano quelli previsti in via generale. Merita, in particolare, richiamare che la scala di espressione dei giudizi sintetici è quella contenuta nell'articolo 3, comma 2 del regolamento citato.

Si deve, infine, ricordare che l'insegnamento della religione cattolica partecipa alla definizione del giudizio globale dello studente, anche per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo. Ciò sulla scorta delle ragioni giuridiche accennate sopra e, in particolare, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4 del regolamento sopra richiamato.

L'occasione è gradita per formulare distinti saluti.



IL DIRIGENTE

dot. Roberto Ceccato

*Handwritten signature of Roberto Ceccato*

Provincia autonoma di Trento

IL DIRETTORE  
dot. Sergio Dall'Angelo